

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 87/CDN (2011/2012)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Salvatore Lo Giudice, **Presidente**; dall'Avv. Marcello Frattali Clementi, dall'Avv. Gianfranco Tobia, **Componenti**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante A.I.A.**, e del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Signor Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 18 aprile 2012 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(253) – DEFERIMENTO DELLA PRESIDENTE FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE MARCO GULIZIA (all'epoca dei fatti Presidente della Società SC Domus Bresso), ALESSIO DANIELE BATTIAIA (già calciatore e attuale dirigente della Società SC Domus Bresso), ANDREA IVAN BISOGNO (all'epoca dei fatti Vice Presidente della Società SC Domus Bresso), ALBERTO FERRI (all'epoca dei fatti allenatore della Società SC Domus Bresso), la Società SC DOMUS BRESSO ▪ (nota n°. 11768/039 pf11-12 del 19.12.2011).

Letti gli atti, visto il deferimento disposto dal Presidente federale nei confronti di Salvatore Marco Gulizia, all'epoca dei fatti Presidente della S.C. Domus Bresso per violazioni di cui all'art.1, comma 1, CGS anche in relazione agli artt. 44, comma 1 e 43 comma 5 NOIF per non aver fatto sottoporre a visita medica il calciatore Alessio Daniele Battaia ai fini del tesseramento per la stagione sportiva 2010-2011; per aver disposto che detto calciatore prendesse parte alle gare del 25/9/2010, 2/10/2010, 9/10/2010, 23/10/2010, 30/10/2010, 8/11/2010, 13/11/2010, 20/11/2010, 27/11/2010, 2/4/2011 del campionato nazionale Serie B Calcio a 5 pur sapendo, fin dal 10 novembre 2010, che lo stesso era privo della idoneità all'attività agonistica ed infine per non aver immediatamente informato la Segreteria della FIGC, la Divisione Calcio a 5, nonché la Sezione Medica del Settore Tecnico della inidoneità alla pratica sportiva del Battaia ai fini della tempestiva revoca del tesseramento; Alessio Daniele Battaia, già calciatore ed attuale dirigente della S.C. Domus Bresso per violazioni di cui all'art. 1, comma 1, CGS anche in relazione all'art. 43 comma 1 NOIF per non essersi sottoposto a visita medica ai fini dell'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva per il tesseramento con la Società Domus Bresso per la stagione sportiva 2010-2011; per aver preso parte alle gare del 25/9/2010, 2/10/2010, 9/10/2010, 23/10/2010, 30/10/2010, 8/11/2010, 13/11/2010, 20/11/2010, 27/11/2010, 2/4/2011 del campionato nazionale Serie B Calcio a 5 pur sapendo, fin dal 10 novembre 2010, di essere privo della idoneità all'attività agonistica;

Andrea Ivan Bisogno, all'epoca dei fatti Vice Presidente e dirigente accompagnatore della Società Domus Bresso per violazione dell'art. 1, comma 1, CGS per aver sottoscritto le distinte delle gare del 25/9/2010, 2/10/2010, 9/10/2010, 23/10/2010, 30/10/2010, 8/11/2010, 13/11/2010, 20/11/2010, 27/11/2010, 2/4/2011 del campionato nazionale Serie B calcio a 5, attestando la regolare posizione del calciatore Alessio Daniele Battaia pur

sapendo che lo stesso fin dal 10 novembre 2010 era privo della idoneità all'attività agonistica;

Alberto Ferri, all'epoca dei fatti allenatore della S.C. Domus Bresso per violazioni di cui all'art. 1, comma 1, CGS per aver utilizzato il calciatore Alessio Daniele Battaia pur sapendo che lo stesso era privo fin dal 10 novembre 2010 della idoneità all'attività agonistica;

la S.C. Domus Bresso, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, CGS per responsabilità diretta per le violazioni ascritte al proprio Presidente e per responsabilità oggettiva per le violazioni ascritte ai propri tesserati.

Letta la memoria difensiva depositata in giudizio dalla S.C. Domus Bresso con la quale si assume la piena regolarità dei comportamenti tenuti da tutti i soggetti deferiti in quanto il calciatore, precedentemente tesserato per la S.C. Domus Bresso, aveva un'ultima certificazione di idoneità all'attività agonistica rilasciata un anno prima (il 9 novembre 2009) e valida per un anno sicchè la presenza in distinta prima ed in campo poi sino alla data del 10 novembre 2010 dovrebbe intendersi regolare. Quanto alla gara del 4 aprile 2011, nella stessa il Battaia non scendeva in campo come giocatore ma come coordinatore delle mansioni in panchina sicchè non necessitava di alcuna certificazione di idoneità agonistica. Conseguentemente la Società chiede il proscioglimento di tutti i soggetti deferiti.

Ascoltato il rappresentante della Procura federale, in rappresentanza della Presidenza Federale, Avv. Alessandro Avagliano, il quale ha concluso per l'affermazione di responsabilità di tutti i soggetti deferiti chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

Salvatore Marco Gulizia: inibizione per anni 3 (tre);

Alessio Daniele Battaia: inibizione per anni 2 (due);

Andrea Ivan Bisogno: inibizione per anni 2 (due);

Alberto Ferri: squalifica per anni 2 (due);

S.C. Domus Bresso: 10 (dieci) punti di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva e ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00).

Ascoltato il legale dei soggetti deferiti ed il Sig. Gulizia di persona i quali hanno insistito nelle deduzioni già formulate nella memoria difensiva in atti.

Il deferimento è fondato e va accolto.

Risulta evidente infatti che l'idoneità all'attività agonistica certificata dal Medical Center di Bresso in data 9 novembre 2009 aveva perso ogni efficacia nel momento in cui il calciatore Battaia si era svincolato dalla Società di appartenenza, con la conseguenza che il nuovo tesseramento richiesto in data 3 settembre 2010 (senza nessun collegamento con il precedente) necessitava di nuove visite mediche e di un nuovo accertamento della idoneità alla attività agonistica, ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

Risulta peraltro che in data 10 novembre 2010, il Medical Center di Bresso, dopo aver visitato il Battaia, consegnava una informativa alla Società e al calciatore con la quale segnalava la necessità di ulteriori accertamenti al fine di una precisa diagnosi essendo insorti seri dubbi sull'idoneità alla attività agonistica.

Dubbi purtroppo confermati in data 11 dicembre 2010 quando il Medical Center di Bresso emetteva il certificato di non idoneità alla attività agonistica.

Devono pertanto ritenersi provate e connotate di particolare gravità le condotte contestate ai soggetti deferiti che avvalendosi di una errata interpretazione della norma e nella piena consapevolezza di seri dubbi sulla idoneità del calciatore, hanno colpevolmente esposto a rischio la salute del medesimo, risultato poi effettivamente inidoneo all'attività sportiva.

Ditalché quantomeno dalla data del 11 dicembre 2010 in poi il Battaia ha svolto attività agonistica in gare ufficiali in assenza della prescritta documentazione medica e quindi in posizione irregolare.

Residua la gara del 2 aprile 2011 in cui il calciatore ricompare nella distinta consegnata all'arbitro. Assume la difesa che il Battaia non avrebbe giocato ma si sarebbe limitato a ricoprire altro ruolo in panchina per il quale non necessitava la idoneità. Neppure tale assunto può essere condiviso posto che il Battaia compare nella distinta come calciatore con la maglia numero 10.

Ritiene pertanto la Commissione sussistente la responsabilità dei soggetti deferiti in ordine alle violazioni loro ascritte, cui consegue quella diretta e oggettiva della Società d'appartenenza.

Ritenute congrue le sanzioni richieste precisando però che la sanzione della penalizzazione a carico della S.C. Domus Bresso va riferita alla prossima stagione sportiva in adesione al principio dell'afflittività delle sanzioni.

P.Q.M.

In accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

Salvatore Marco Gulizia: inibizione per anni 3 (tre)

Alessio Daniele Battaia: inibizione per anni 2 (due)

Andrea Ivan Bisogno: inibizione per anni 2 (due)

Alberto Ferri: squalifica per anni 2 (due)

S.C. Domus Bresso: 10 (dieci) punti di penalizzazione in classifica generale da scontare nella stagione sportiva 2012/2013 e ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00).

(407) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ADRIANO RUSSO (Calciatore tesserato per la Società AC Perugia Calcio Srl), ALESSANDRO PELLEGRINI (Agente di calciatori) - (nota N°. 6218/168pf11-12/SP/blp del 13.3.2012).

Il deferimento

Con provvedimento del 13.3.2012, il Procuratore Federale deferiva avanti questa Commissione il signor Adriano Russo, calciatore attualmente tesserato per la Società A.C. Perugia, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 3, comma 1, Regolamento Agenti di Calciatori, per aver conferito mandato all'agente Alessandro Pellegrini qualificandosi come calciatore professionista, in realtà rivestendo lo status di calciatore "dilettante ex professionista"; il signor Alessandro Pellegrini, agente, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione agli artt. 3, comma 1 e 19, commi 3 e 5, Regolamento Agenti di Calciatori, per aver accettato il mandato conferitogli dal calciatore Adriano Russo, senza effettuare i necessari controlli in merito allo status del predetto.

All'inizio della riunione odierna i Signori Adriano Russo e Alessandro Pellegrini, tramite il loro legale, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23, CGS; In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Adriano Russo e Alessandro Pellegrini, tramite il loro legale, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS; [“pena base per il Signor Adriano Russo, squalifica di 2 (due) giornate da scontarsi in gare ufficiali, con ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, a squalifica di 1 (una) giornata da scontarsi in gare ufficiali, con ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00); pena base per il Sig. Alessandro Pellegrini, sospensione della licenza per mesi 6 (sei), con ammenda di € 800,00 (€ ottocento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, alla sospensione della licenza per mesi 4 (quattro), con ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni; per il Sig. Adriano Russo, squalifica di 1 (una) giornata da scontarsi in gare ufficiali, con ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00);

per il Sig. Alessandro Pellegrini sospensione della licenza per 4 (quattro) mesi, con ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00).

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

(431) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO CARDELLI (Presidente e Legale rappresentante della Società US Borgo a Buggiano 1920 Srl) Società US BORGIO A BUGGIANO 1920 Srl ▪ (nota N°. 6730/696pf11-12/SP/pp del 27.3.2012).

Il deferimento

Con provvedimento del 27.3.2012, il Procuratore Federale deferiva avanti questa Commissione il signor Massimo Cardelli, Presidente e legale rappresentante della Unione Sportiva Borgo a Buggiano 1920 s.r.l., per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione a quanto disposto dal titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi, punto 2), del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai campionati professionistici 2011/2012, di cui al C.U. n. 158/A del 29.4.2011, per non aver osservato l’impegno a partecipare ai Campionati Nazionali Allievi e Nazionali Giovanissimi nella stagione sportiva 2011/2012, assunto con la dichiarazione di cui al punto 2) del C.U. citato, nonché la Società Unione Sportiva Borgo a Buggiano 1920 s.r.l., per responsabilità

diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S. per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante.

Nei termini di rito la Società deferita faceva pervenire memoria difensiva non contestando, in fatto, le risultanze a fondamento del deferimento, da ricondurre non a dolo o colpa della Società medesima ma a causa di forza maggiore alla stessa non addebitabile. Concludeva, pertanto, per il proscioglimento dagli addebiti ovvero, in subordine, per la riduzione della sanzione al di sotto del minimo edittale.

All'inizio della riunione odierna il Signor Massimo Cardelli e la Società US Borgo A Buggiano 1920 Srl, tramite i loro rappresentanti, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23, CGS;

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Signor Massimo Cardelli e la Società US Borgo A Buggiano 1920 Srl, tramite i loro rappresentanti, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23, CGS; [“pena base per il Signor Massimo Cardelli, inibizione di giorni 60 (sessanta), diminuita ai sensi dell'art. 23, a giorni 40 (quaranta); pena base per la Società US Borgo A Buggiano, ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23, a € 13.334,00 (€ tredicimilatrecentotrentaquattro/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni;

per il Sig. Massimo Cardelli inibizione di giorni 40 (quaranta);

per la Società US Borgo A Buggiano 1920 Srl, sanzione dell'ammenda di € 13.334,00 (€ tredicimilatrecentotrentaquattro/00);

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

* * * * *

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Gianfranco Tobia, **Presidente F.F.**; dall'Avv. Marcello Frattali Clementi, dall'Avv. Valentina Ramella, **Componenti**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante A.I.A.**, e del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Signor Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 18 aprile 2012 e ha assunto le seguenti decisioni:

(401) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE COCUZZA (Amministratore Delegato all'epoca dei fatti della Società SSD Acireale Calcio 1946 Srl), ANTONIO SCRO' (Calciatore tesserato per la Società ASD Kamarat), Società SSD ACIREALE CALCIO 1946 Srl ▪ (nota N°. 6096/678pf11-12/AM/ma del 8.3.2012).

Con atto dell'8 marzo 2012 la Procura Federale ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare: a) il Sig. Giuseppe Cocuzza, all'epoca dei fatti Amministratore Delegato della Società Acireale Calcio 1946 Srl, ed il Sig. Antonio Scro', calciatore attualmente tesserato per la Società Kamarat, per rispondere entrambi della violazione di cui all'art. 94 ter, comma 2, delle N.O.I.F., per non avere ottemperato all'obbligo del deposito dell'accordo economico stipulato per la stagione sportiva 2010 – 2011 entro i termini previsti; b) la Società Acireale Calcio 1946 Srl, per responsabilità diretta ed oggettiva per quanto addebitato al suo amministratore delegato ed al suo calciatore.

Nei termini consentiti ha provveduto ad inoltrare memoria difensiva il Sig. Giuseppe Cocuzza, per sé e per il sodalizio deferito; nessuna memoria è stata depositata dal Sig. Antonio Scro'

Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale Avv. Alessandro Avagliano, il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità dei soggetti deferiti con la conseguente applicazione delle seguenti sanzioni: a) per il Sig. Giuseppe Cocuzza, all'epoca dei fatti amministratore delegato della Società Acireale Calcio 1946 Srl, la sanzione della inibizione per mesi due; b) per il Sig. Antonio Scro' la sanzione della squalifica per due giornate; c) per la Società Acireale Calcio 1946 Srl la sanzione dell'ammenda di euro 2.000,00..

Motivi della decisione

Esaminati gli atti del procedimento disciplinare, valutate le prove raccolte e prodotte dalla Procura Federale, avuto anche riguardo del contenuto della memoria difensiva fatta pervenire dal Sig. Giuseppe Cocuzza, la Commissione rileva la fondatezza del deferimento che, pertanto, deve essere accolto.

Le condotte contestate ai deferiti sono ampiamente suffragate dalla documentazione in atti.

Con telefax del 1° agosto 2011 inviato per il tramite del proprio legale alla Segreteria della F.I.G.C. il Sig. Antonio Scro' chiedeva l'autorizzazione ad adire la giustizia ordinaria per ottenere il pagamento dalla Società Acireale Calcio 1946 Srl di quanto con la stessa pattuito con un accordo economico (per la stagione sportiva 2010 – 2011) non depositato presso la segreteria del Comitato Interregionale.

Gli atti venivano quindi trasmessi alla Procura Federale la quale accertava che, effettivamente, nessun accordo tra la Società deferita ed il Sig. Antonio Scro' risultava depositato presso le sedi competenti.

In considerazione di quanto sopra risulta evidente la violazione del disposto di cui all'art. 94 ter, comma secondo, delle N.O.I.F. laddove espressamente prevede che gli accordi tra calciatori tesserati da Società partecipanti ai Campionati della Lega Nazionale Dilettanti debbono essere depositati, entro e non oltre il 15° giorno successivo alla loro sottoscrizione, presso il Comitato e le Divisioni di competenza, a cura della Società e con contestuale comunicazione al calciatore; la citata norma prevede altresì che qualora a

detto incombente non provveda la Società, il deposito può essere effettuato dal calciatore entro il 25° giorno successivo a quello in cui l'accordo stesso è stato sottoscritto.

Nel caso di specie, né la Società deferita né tanto meno il calciatore hanno adempiuto al prescritto deposito, incorrendo pertanto nella violazione loro oggi contestata.

Nessun rilievo assumono, stante la natura formale della violazione, le deduzioni difensive contenute nella memoria fatta pervenire dalla Società Acireale Calcio 1946 Srl.

Pertanto, la Commissione ritiene eque le sanzioni di cui al dispositivo.

Il dispositivo

La Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, delibera di irrogare le seguenti sanzioni:

al Sig. Giuseppe Cocuzza, la sanzione della inibizione per mesi 2 (due);

al Sig. Antonio Scrò, la sanzione della squalifica per due giornate da scontarsi in gare ufficiali;

alla Società Acireale Calcio 1946 Srl , a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, la sanzione dell'ammenda di euro 2.000,00.

(402) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE AURELIO (Calciatore tesserato per la Società Frosinone Calcio Srl), Società FROSINONE CALCIO Srl ▪ (nota N°. 6093/517pf11-12/SP/blp del 8.3.2012).

Con atto dell'8 marzo 2012 la Procura Federale ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare: a) il Sig. Salvatore Aurelio, calciatore, per rispondere della violazione degli articoli 1, comma 1, e 8, comma 15, del CGS, in relazione all'art. 11, comma 1, dell'all. b) del Regolamento Agenti di Calciatori 2001, per avere concluso contratti di prestazione sportiva con diverse Società, senza l'assistenza dell'agente, dott. Bruno Carpeggiani, per le stagioni sportive 2007 - 2008, 2008 - 2009 e 2009 - 2010; b) la Società Frosinone Calcio Srl a titolo di responsabilità oggettiva per la violazione dell'articolo 4, comma 2, del CGS.

Nei termini consentiti dalle norme la Società Frosinone Calcio Srl ha fatto pervenire una memoria difensiva.

Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale Avv. Alessandro Avagliano, il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità dei soggetti deferiti con la conseguente applicazione delle seguenti sanzioni: a) per il Sig. Salvatore Aurelio la sanzione dell'ammenda di euro 7.500,00; b) per la Società Frosinone Calcio Srl la sanzione dell'ammenda di euro 7.500,00.

Motivi della decisione

Esaminati gli atti del procedimento disciplinare , valutate le prove raccolte e prodotte dalla Procura Federale, avuto anche riguardo del contenuto della memoria difensiva fatta pervenire dalla Società Frosinone Calcio Srl, la Commissione rileva quanto segue.

Le circostanze addebitate dalla Procura Federale in capo al Sig. Salvatore Aurelio ed alla Società Frosinone Calcio Srl sono ampiamente suffragate dalla documentazione in atti.

Il deferito, in data 19 febbraio 2005, conferiva regolare mandato al dott. Bruno Carpeggiani in qualità di agente, con scadenza al 19 dicembre 2007; detto mandato non veniva mai revocato dal calciatore.

In data 30 dicembre 2006, quindi nella vigenza del rapporto contrattuale in essere tra il deferito ed il dott. Bruno Carpeggiani, senza l'assistenza di quest'ultimo, il Sig. Salvatore

Aurelio concludeva un contratto di prestazione sportiva con la Società Genoa Cricket and Football Club con decorrenza dal 1° gennaio 2007 e poi per le stagioni 2007 - 2008, 2008 - 2009 e 2009 - 2010.

Successivamente il Sig. Salvatore Aurelio, sempre senza l'assistenza di alcun agente, concludeva altri contratti di prestazione sportiva con diverse Società, in diverse date, per le stesse stagioni sportive di cui sopra e con la previsione di corrispettivi talvolta superiori e talvolta inferiori rispetto a quelli indicati dal contratto sottoscritto in data 30 dicembre 2006 con la Società Genoa Cricket and Football Club s.p.a.

Il dott. Bruno Carpeggiani, in considerazione di quanto sopra, avuto riguardo delle norme di cui all'art. 13 del Regolamento agenti del 2001, vigente all'epoca dei fatti (il quale prevedeva che qualora un calciatore avesse concluso un contratto di prestazione sportiva senza l'assistenza del proprio agente, qualora regolarmente nominato e non revocato, lo stesso sarebbe stato comunque tenuto alla corresponsione di un indennizzo, pari al 5% calcolato sul compenso di cui all'art. 10, comma 4, ovvero il minor compenso concordato all'atto dell'incarico) e dell'art. 10, comma 6, del medesimo Regolamento (che prevedeva che in mancanza di un accordo tra l'agente ed il calciatore per il pagamento di una somma forfettaria, ma tuttavia in presenza di un contratto di prestazione sportiva negoziato dall'agente di durata superiore all'incarico, l'agente avesse diritto alla remunerazione anche dopo la scadenza dell'incarico stesso) instaurava procedimento arbitrale dinanzi alla Camera Arbitrale della F.I.G.C. presso la Commissione Agenti di Calciatori per ottenere il pagamento di quanto dovuto.

Con lodo definitivo della predetta Camera Arbitrale il Sig. Salvatore Aurelio veniva condannato al pagamento di quanto dovuto al proprio agente.

L'odierno deferito, nonostante diversi solleciti, non ha corrisposto quanto dovuto al dott. Bruno Carpeggiani nel termine di giorni 30, così come prescritto dall'art. 11, comma 1, dell'all. b) del Regolamento Agenti di Calciatori 2001; evidente pertanto appare la violazione del precetto normativo di cui sopra in capo al Sig. Salvatore Aurelio.

Le deduzioni contenute nella memoria difensiva fatta pervenire dalla Società Frosinone Calcio Srl non possono essere prese in debita considerazione.

Non è difatti rilevante la deduzione secondo la quale in altri casi le Società di appartenenza non siano state deferite anche per la natura strettamente personale delle condotte poste in essere dal Sig. Salvatore Aurelio, tenuto conto che le stesse hanno indubbia rilevanza per l'ordinamento federale, trovando origine nell'attività sportiva e nei rapporti ad essa connaturati e che la responsabilità ex art. 4, comma secondo, C.G.S. è *sine titulo* e sorge per il solo fatto della coincidenza tra il tempo dell'illecito, vale a dire l'inadempimento del lodo, ed il tesseramento.

Peraltro, con riferimento alla medesima fattispecie, la stessa Società Frosinone Calcio s.r.l. ha implicitamente accettato il principio della responsabilità oggettiva come si evince dal C.U. n. 74 del 20 marzo 2012.

In merito alle sanzioni da applicarsi, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali assunti dagli Organi della giustizia sportiva, la Commissione ritiene congrue quelle di cui al dispositivo che segue.

Il dispositivo

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, commina

- a) al Sig. Salvatore Aurelio la sanzione dell'ammenda di euro 7.500,00;
- b) alla Società Frosinone Calcio Srl la sanzione dell'ammenda di euro 2.500,00;

(400) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANDREA FERRETTI (Calciatore tesserato per la Società FC Treviso Srl), GIULIO ZANNI (Agente di calciatori) - (nota N°. 6009/165pf11-12/SP/blp del 6.3.2012).

La Commissione disciplinare nazionale,
letta l'istanza di rinvio inviata nell'interesse del Sig. Andrea Ferretti; esaminata la documentazione allegata; sentito il parere della Procura federale, che non si è opposta; ritenuto legittimo l'impedimento a comparire del deferito,
rinvia il procedimento alla riunione del 26 aprile 2012, ore 14.30.
Manda alla Segreteria per le comunicazioni di competenza.

(408) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO CARROZZA (Calciatore tesserato in prestito per la Società Atalanta B.C. Spa), DARIO COLAPINTO (Agente di calciatori), SEAN SOGLIANO (all'epoca dei fatti Direttore Sportivo e Legale rappresentante della Società AS Varese 1910 Spa), Società AS VARESE 1910 Spa - (nota N°. 6324/265pf11-12/SP/blp del 15.3.2012).

Il deferimento

Con provvedimento del 15.3.2012, il Procuratore Federale deferiva avanti questa Commissione:

- il signor Alessandro Carrozza, calciatore attualmente tesserato per la Società Atalanta Bergamasca Calcio, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S., anche in relazione all'art. 20, commi 2 e 3, Regolamento Agenti di Calciatori, per aver conferito mandato all'agente Dario Colapinto, omettendo di accertare la sussistenza di eventuali impedimenti relativi al corretto adempimento dell'incarico da parte del predetto, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in ragione di precedente mandato conferito all'agente dalla Società AS Varese 1910 Spa;
- il signor Dario Colapinto, agente, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, C.G.S., in relazione all'art. 20, commi 2 e 3, Regolamento Agenti di Calciatori, per aver sottoscritto il mandato sia con la Società AS Varese 1910 Spa sia con il calciatore Carrozza, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi;
- il signor Sean Sogliano, all'epoca dei fatti, Direttore Sportivo e legale rappresentante della Società AS Varese 1910 Spa, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S., anche in relazione all'art. 20, commi 2 e 3, Regolamento Agenti di Calciatori, per aver conferito mandato all'agente Colapinto, finalizzato alla stipula del contratto con il calciatore Carrozza, sottoscrivendo il contratto con il nominato calciatore nonostante lo stesso risultasse rappresentato dal medesimo Colapinto, concorrendo a determinare una situazione di conflitto di interessi;
- la Società AS Varese 1910 Spa, per rispondere ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, C.G.S., a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante e al proprio tesserato.

Nei termini di rito tutti i deferiti facevano pervenire memorie difensive, contestando l'addebito e concludendo per il proscioglimento.

All'inizio della riunione odierna il Signor Dario Colapinto, tramite il proprio legale, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23, CGS;

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Signor Dario Colapinto, tramite il proprio legale, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23, CGS; [“pena base per il Signor Dario Colapinto, sospensione della licenza per mesi 3 (tre), con ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS, a sospensione della licenza di mesi 2 (due), con ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo;

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”.

Il dibattimento è proseguito per gli ulteriori deferiti per i quali il rappresentante della Procura Federale ha concluso per l'accoglimento del deferimento e l'irrogazione delle sanzioni di cui al verbale.

I difensori dei signori Carrozza, Sogliano e della Società Varese hanno ulteriormente illustrato le proprie difese, chiedendo il proscioglimento.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti comparse, osserva.

Dalla documentazione trasmessa con il deferimento può senza dubbio ritenersi provato che il mandato conferito dal calciatore Carrozza all'agente Colapinto, sottoscritto in data 3.1.2011, è stato dall'agente trasmesso alla competente Commissione mediante lettera raccomandata il successivo 16.2.2011 e che in tale ultima data lo stesso agente ha provveduto alla trasmissione al medesimo ufficio anche di un precedente mandato, sottoscritto in data 30.11.2010, con la Società AS Varese 1910 Spa (cfr. ricevute di spedizione e ricezione allegate alla memoria difensiva del Colapinto).

Risulta altresì che il contratto intervenuto tra il calciatore Carrozza e la Società Varese reca il nominativo del Colapinto nell'apposito spazio dedicato all'agente del calciatore.

Ritiene la Commissione che alla luce degli elementi sopra descritti risulti evidente la responsabilità del deferito Sogliano in ordine alle violazioni ascrittegli.

E' infatti pacifico che il Colapinto, pur essendo legato da precedente rapporto contrattuale con la Società Varese, rapporto peraltro finalizzato proprio al tesseramento del Carrozza, abbia successivamente sottoscritto un mandato in esclusiva con lo stesso calciatore, partecipando così alla stipulazione del relativo contratto nella duplice veste di agente del calciatore e di soggetto già incaricato dalla Società per la conclusione di detto negozio giuridico e, quindi, in palese conflitto di interessi.

Sul punto, merita ricordare che l'art. 20 del Regolamento Agenti di Calciatori vieta all'agente che abbia curato gli interessi di una Società per il tesseramento di un calciatore di ricevere incarichi o somme a qualunque titolo dallo stesso calciatore ovvero di stipulare accordi con quest'ultimo, per un periodo di 12 mesi dalla data del tesseramento.

Per quanto qui rileva, il Sogliano risulta aver sottoscritto sia il contratto con l'agente Colapinto in data 30.11.2010 sia quello per il tesseramento del Carrozza del successivo 3.1.2011, al quale il Colapinto partecipava nella diversa veste di agente del calciatore. Non può conseguentemente non ritenersi che egli fosse perfettamente a conoscenza della situazione di conflitto in cui versava l'agente e vi abbia concorso.

Le argomentazioni difensive nella memoria in atti, volte a sostenere l'inesistenza di un incarico da parte della Società al Colapinto per il tesseramento del Carrozza, si appalesano ad avviso della Commissione del tutto infondate.

Ed invero, avuto riguardo alla sottoscrizione da ambo le parti del modulo in atti e al suo specifico contenuto, che indica addirittura le modalità di pagamento del corrispettivo pattuito, risulta incredibile la tesi della mera trattativa non andata a buon fine. E' innegabile che il mandato sia stato conferito, indipendentemente dalla sua successiva formalizzazione mediante deposito del modulo.

Alla responsabilità del Sogliano consegue quella diretta della Società AS Varese 1910 Spa, della quale era all'epoca dei fatti legale rappresentante.

Nessun addebito può invece essere mosso, ad avviso della Commissione, al calciatore Carrozza non essendo agli atti sufficienti elementi per affermare che lo stesso fosse a conoscenza della qualità di agente della Società rivestita dal Colapinto al momento della sottoscrizione del mandato in suo favore e del successivo contratto con la stessa A.S. Varese.

Ed anzi, proprio il Colapinto afferma nella memoria difensiva di aver tenuto nascosta al calciatore la sottoscrizione del contratto del 30.11.2011.

Sotto il profilo sanzionatorio, la Commissione stima equo per i soggetti ritenuti responsabili le sanzioni di cui al dispositivo.

Il dispositivo

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione della sanzione sospensione della licenza di mesi 2 (due), con ammenda di € 3.000,00 a carico del Sig. Dario Colapinto.

Irroga le seguenti sanzioni:

- giorni 30 (trenta) di inibizione ed € 2.500,00 (€ duemilacinquecento/00) di ammenda nei confronti del signor Sean Sogliano;

- € 7.500,00 (€ settemilacinquecento/00) di ammenda nei confronti della Società AS Varese 1910 Spa limitatamente alla violazione ascritta al Sogliano.

Delibera, altresì, di prosciogliere Alessandro Carrozza e la Società AS Varese 1910 Spa in relazione alla violazione a quest'ultimo ascritta.

Il Presidente della CDN
Avv. Salvatore Lo Giudice
“”

Pubblicato in Roma il 18 aprile 2012

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete